



Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
Area produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione
e Diversificazione delle attività agricole

Prot. n.

Roma, li

Aree Decentrate Agricoltura di
Frosinone, latina, Rieti, Roma e Viterbo
Loro Sedi

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Organismo Pagatore
Sviluppo Rurale
Sede

Organizzazioni Professionali Agricole
Loro Sedi

Federazione regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Forestali
Sede

Collegio Regionale dei Periti Agrari
Sede

Collegio regionale degli Agrotecnici
Sede

Centri Assistenza Agricola
Sede

Soggetti abilitati al compilazione/rilascio domande
Loro indirizzi

Oggetto: PSR Lazio 2014/2020 del Lazio.

Misura 04 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" –
Tipologie di Operazione 4.1.1/4.1.3/4.1.4 "

Misura 04 - Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" - **Tipologie
di Operazione 4.2.1/4.2.2/4.2.3**

Chiarimenti ed indicazioni operative.

Con le determinazioni dirigenziali nn. G015353 e G015354 del 19/12/2016 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, pubblicate sul BURL n. 103 del 27/12/2016 e disponibili sul sito Internet regionale al seguente indirizzo www.lazioeuropa.it, sono

stati adottati i “testi consolidati” dei bandi pubblici attuativi delle Misure/sottomisure /tipologie di operazione 4.1.1 e 4.2.1. indicate in oggetto, ovvero i testi coordinati di tutte le disposizioni emanate per la presentazione e la gestione istruttoria delle domande di sostegno per l’adesione al regime di aiuti attivato con dette misure. Nei testi consolidati sono stati inclusi, nel contempo, alcuni adeguamenti e revisioni di carattere procedurale resesi necessari per garantire piena coerenza al quadro normativo comunitario, anche a seguito delle disposizioni e delle indicazioni operative rese note dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA e dai Servizi Comunitari.

Inoltre, con le determinazioni nn. G15846, G15858, G15852 e G15854 del 22 dicembre 2016 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca pubblicate sui s.o. n.1 e n.2 al BURL n. 1 del 03/01/2017 e disponibili sul sito Internet regionale al seguente indirizzo www.lazioeuropa.it, sono stati adottati i bandi pubblici rispettivamente per l’adesione alle misure/sottomisure/tipologie di operazione 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2 e 4.2.3.

In linea con le disposizioni recate dai suddetti bandi pubblici si riportano di seguito alcuni chiarimenti e talune indicazioni operative di cui tener conto, sia nella fase di presentazione delle domande di sostegno, sia nella gestione istruttoria delle stesse.

- **Modalità di presentazione delle domande:**

Come già chiarito con la nota circolare n. 34939 del 24 gennaio 2017 relativamente alla misura 6.1, anche per la misura 4, le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente utilizzando l’apposita applicazione presente sulla piattaforma informatica SIAN, senza che sia necessario procedere ad alcuno invio telematico, tramite PEC, agli uffici della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale Caccia e Pesca. Le eventuali “domande cartacee” presentate alle Strutture regionali, pena la loro irricevibilità, dovranno essere reinserite nell’applicazione SIAN e “rilasciate informaticamente” attraverso l’uso della stessa.

Le domande di sostegno sottoscritte dal richiedente e firmate digitalmente con il sistema OTP, dovranno essere corredate e riportare in allegato, sia il Business Plan (BPOL) predisposto sulla piattaforma ISMEA, sia la relazione tecnica descrittiva degli interventi proposti. Quest’ultima dovrà essere sottoscritta e firmata digitalmente da un tecnico in possesso di adeguata qualifica professionale ed abilitato all’esercizio della professione e, pertanto, in linea con le disposizioni vigenti in materia, iscritto al relativo ordine/collegio professionale.

Le diverse *tipologie di operazioni* afferenti ad una stessa sottomisura (4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4 per la Sottomisura 4.1 e 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 per la Sottomisura 4.2) possono essere attivate anche congiuntamente, tenendo conto delle specifiche modalità di accesso e nel rispetto delle condizioni stabilite nei bandi pubblici delle varie tipologie di operazioni.

- **Individuazione dei massimali di intervento**

Nel caso in cui l’intervento proposto prevede un costo totale dell’investimento superiore al massimale previsto dalla misura/sottomisura/tipologia di operazione l’importo dell’investimento va ricondotto al massimale stabilito dalla misura/sottomisura/tipologia di operazione. L’adeguamento del costo totale di investimento al massimale consentito può effettuarsi anche dopo la presentazione

della domanda di sostegno. Rimane fermo che l'investimento proposto, come anche la sua realizzazione, dovranno rispondere ai principi di funzionalità dell'intervento.

- **Appalti pubblici**

Il documento di programmazione sullo sviluppo rurale (capitolo 8) come richiamato agli articoli 7 dei bandi pubblici attuativi delle varie tipologie di operazioni stabiliscono che, per investimenti relativi a *"lavori" con importi superiori al milione di euro al netto dell'IVA e con un contributo pubblico superiore al 50%*, il beneficiario, anche se soggetto privato e nel caso ricorrano entrambe le suddette condizioni, deve garantire il rispetto, per l'individuazione del soggetto e per l'affidamento dei lavori, delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici e, pertanto, deve operare in conformità a quanto attualmente disciplinato dal nuovo codice degli appalti (D. Lgs n. 50/2016) e delle relative disposizioni attuative. Tale disposizione prevede, quale ambito di applicazione, esclusivamente, i *"lavori"* e, pertanto, non sono ricompresi gli investimenti relativi a *"servizi"* e *"forniture"*

- **Immediata cantierabilità**

Come stabilito all'articolo 7 dei bandi pubblici attuativi delle varie tipologie di operazione per la dimostrazione del requisito relativo all'*immediata cantierabilità* dell'investimento programmato può essere concessa una proroga di 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie di ammissibilità, fermo restando che il provvedimento di concessione può essere adottato solo nel caso in cui il requisito venga comunque soddisfatto. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno deve essere comunque dimostrato, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 7 del bando pubblico, che al momento della presentazione della stessa il richiedente deve aver attivato il percorso per l'ottenimento dei permessi, pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'investimento ed aver presentato le relative richieste alle amministrazioni competenti per il rilascio.

L'immediata cantierabilità deve essere dimostrata per tutti gli investimenti ammessi al finanziamento pubblico.

- **Investimenti effettuati allo scopo di ottemperanza ai requisiti comunitari obbligatori**

Non sono ammissibili al sostegno *"investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori"*. Ne consegue che gli interventi per la messa a norma degli impianti o qualsiasi altro intervento necessario per ottemperare a requisiti comunitari obbligatori da realizzarsi su *strutture preesistenti*, non possono essere ritenuti ammissibili al contributo pubblico. Di contro, nel caso di *nuove costruzioni*, il finanziamento può essere concesso per la realizzazione complessiva dell'opera nell'ovvia condizione che gli impianti e l'intera opera siano realizzati nella piena conformità alle norme vigenti in materia.

Si richiama infine, l'obbligo per gli interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, che l'impresa richiedente, *al momento della presentazione della domanda di sostegno*, dovrà dimostrare la piena disponibilità ed *agibilità* dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

• Demarcazione OCM

Il capitolo 14 del documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR) definisce, tra l'altro, le condizioni relative alla *demarcazione degli interventi* con il primo pilastro della PAC, stabilendo, in fase di prima applicazione, le modalità ed i criteri in base ai quali intervengono le misure dello sviluppo rurale o, in alternativa, quelle previste nell'ambito delle relative OCM.

Si segnala in particolare che, per quanto riguarda il **settore vitivinicolo** la *sottomisura 4.2* può intervenire, in questa fase attuativa, esclusivamente a sostegno delle *“medie e delle grandi imprese”*. Per quanto concerne la *sottomisura 4.1*, il PSR può intervenire esclusivamente a sostegno degli investimenti materiali diversi da quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione del prodotto di base e pertanto il sostegno può essere concesso esclusivamente per interventi a favore dell'azienda agricola relativi alla produzione della materia prima, con esclusione della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Per quanto concerne la demarcazione con la **OCM ortofrutta** viene stabilito, nel capitolo 14 del documento di programmazione come richiamato nell'articolo 7 del bando pubblico, una *soglia finanziaria pari a 300.000 euro* del costo totale dell'investimento programmato, al di sopra della quale interviene il PSR, mentre al di sotto i programmi operativi della OCM ortofrutta. Viene, inoltre introdotto il criterio di *“unità funzionale”* in applicazione della quale viene determinato il montante finanziario dell'investimento da prendere a riferimento per la verifica della soglia. A riguardo detta unità funzionale può definirsi quale il *“bene indivisibile funzionale ad una specifica attività produttiva”*. Ne consegue che per il calcolo del montante sul quale applicare la soglia finanziaria di 300.000 euro possono sommarsi i costi di ogni singola unità funzionale, nella condizione che le stesse non siano tra loro uguali ovvero con le medesime caratteristiche e funzionalità. Per maggior chiarezza si riportano alcuni esempi:

- l'acquisto di tre macchine operatrici tra loro diverse, rispondenti a tre diverse unità funzionali, con un costo di, rispettivamente, 100.000 euro, 120.000 euro e 90.000 euro, non sono finanziabili con il PSR, se acquistate separatamente, in quanto sotto la soglia minima. Di contro, nel caso in cui siano inserite, in modo organico e coerente, in un unico progetto, possono rientrare nell'ambito di applicazione del PSR;
- l'acquisto di 10 macchine operatrici con le medesime caratteristiche del costo cadauna di 40.000 euro, pur rappresentando 10 distinte unità funzionali, non sono tra loro cumulabili. Pertanto tale acquisto, seppur superiore a 300.000 euro, non può essere finanziato con il PSR.

Si specifica, infine, che i limiti ed i vincoli previsti nell'ambito della demarcazione tra le OCM e il PSR, si applicano esclusivamente per le tipologie di investimento finanziabili con entrambi gli strumenti.

• Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - Allegato I del trattato UE

Ai fini dell'ammissibilità al regime di aiuto attivato con le sottomisure 4.1 e 4.2 la trasformazione e commercializzazione deve riguardare, sia in entrata (prodotto da trasformare), sia in uscita (prodotto trasformato), i prodotti agricoli ricompresi nell'Allegato I del trattato UE. Una deroga a tale condizione è prevista nella sottomisura 4.2. nel caso in cui il prodotto in uscita (prodotto trasformato) non sia ricompreso nell'allegato I al trattato UE; in tal caso il finanziamento, come specificato all'articolo 6 dei bandi pubblici relative alle varie Tipologie di operazione della sottomisura 4.2, è concesso in regime di *“de minimis”* (Reg UE n. 1407/2013).

Per un'identificazione puntuale dei prodotti agricoli di cui all'**allegato I al trattato UE**, laddove non direttamente desumibile da detto allegato, ci si avvale della classificazione utilizzata per la Tariffa doganale d'uso integrata (**TARIC**) raggiungibile al seguente indirizzo <https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaricinternet/TaricServlet> ed alla Nomenclatura tariffaria e statistica [regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987] e relative **"Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea"** [G.U. C76 dell'Unione Europea [comunicazioni e informazioni 04/03/2015]]. Detti riferimenti possono essere utilizzati quali strumenti per l'individuazione/classificazione dei prodotti agricoli nell'ambito dei capitoli, voci e sottovoci dell'universo dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Qualora necessario, suddetti strumenti, possono essere utilizzati anche in maniera complementare.

Per le aziende agricole che partecipano alla sottomisura 4.1 ed intendono realizzare un investimento nella trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli deve essere dimostrato che il prodotto da trasformare sia di *esclusiva provenienza aziendale (100%)*.

Si ribadisce che per gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli è concesso, in qualsiasi condizione siano realizzati, un **contributo pubblico mai superiore al 40%**, con l'unica eccezione per i progetti relativi alla Sottomisura 4.2 collegati alla fusione di organizzazioni di produttori per i quali è prevista la maggiorazione del 20% e quindi un contributo pubblico pari al 60% del costo totale dell'investimento.

✓ **MISURA 4.1**

• **Individuazione dei massimali di intervento e modalità di adesione congiunta**

Per quanto riguarda il requisito sulla *"capacità di investimento"* calcolato in 4 (quattro volte) le produzioni standard aziendali, essendo un requisito di ammissibilità, va dimostrato e verificato al momento della presentazione della domanda. Il mancato rispetto del requisito comporta la non ammissibilità della domanda.

• **Disponibilità dei beni**

Con il testo consolidato del bando pubblico (DD n G15353 del 19/12/2016) come anche nei bandi pubblici delle tipologie di operazione 4.1.3. e 4.1.4 si è stabilito (articolo 7 bando pubblico), in ordine al requisito relativo alla *disponibilità dei beni immobili* ove si realizzano gli investimenti, che il richiedente deve garantire *"di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si intende realizzare gli investimenti per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni"*. E' inoltre prevista una deroga (art. 7, punto 5 del bando pubblico), nel caso di investimenti in macchine ed attrezzature, per i terreni in possesso, nelle diverse forme, per i quali la disponibilità dei beni, al momento della presentazione della domanda, può essere anche inferiore ai 7 anni. Rimane fermo l'obbligo di garantire, senza soluzione di continuità e per l'intero periodo settennale, di disporre di superfici almeno pari a quelle di ingresso. Tale impegno sarà poi esplicitato e richiamato nel provvedimento di concessione. Si evidenzia, inoltre, che nel caso di un investimento strutturale rimane il vincolo di dimostrare, al momento della presentazione della domanda, la disponibilità di un contratto di

affitto di durata pari almeno a 7 anni riportante, tra l'altro, il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento programmato.

Fermo restando le condizioni suddette per la *consistenza territoriale dell'azienda* e pertanto per la verifica della disponibilità dei terreni, ai fini del calcolo delle PLS per il requisito della "dimensione minima aziendale" e per quello della "capacità di investimento", nonché per le verifiche inerenti l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione, si fa *riferimento alla superfici presenti e validate, a qualsiasi titolo, nel Fascicolo Unico Aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno*.

• **Modalità di presentazione di domanda di sostegno nell'ambito dell'investimento collettivo**

L'applicativo SIAN non consente, nella sua attuale versione, una gestione compiuta ed avanzata per la presentazione delle domande di sostegno che attivano degli "investimenti collettivi" nell'ambito della Sottomisura 4.1. Pertanto, nelle more che la piattaforma informatica SIAN sia adeguatamente implementata, la presentazione della domanda di sostegno relativa ad "*investimenti collettivi*" sarà ricondotta, in termini di procedure informatiche, ad una domanda individuale presentata dal "Soggetto Capofila". Nello specifico per la presentazione di tale domanda è necessario che il Soggetto Capofila del progetto collettivo aggiorni, in via preliminare, il proprio fascicolo unico aziendale indicando i dati e le informazioni relative ai soggetti partecipanti all'investimento collettivo.

Nello specifico, il Soggetto Capofila dovrà, prima della presentazione della domanda di sostegno dell'investimento collettivo, presentare al CAA in qualità di tenutario del fascicolo, un atto (o forme analoghe) formalmente adottato dall'Associazione che partecipa all'investimento e sottoscritto, dinanzi al notaio da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, così che il CAA possa attivare la funzione relativa ai "*Legami Associativi*".

Attraverso tale funzione è possibile:

- inserire nel Fascicolo Aziendale del Soggetto Capofila l'atto formale che prova la tipologia di Accordo e la delega al soggetto Capofila;
- associare i Fascicoli Aziendali dei soggetti che aderiscono all'investimento collettivo al Fascicolo Aziendale del Soggetto Capofila.

Ogni variazione relativa al Capofila o ai soggetti che aderiscono all'investimento collettivo che riguarda una modifica del richiamato atto formale dovrà essere obbligatoriamente aggiornata sul fascicolo aziendale del Soggetto Capofila.

Rimane fermo che per tali domande, come stabilito dal bando pubblico, dovranno essere allegati i Business Plan (BPOL) di tutti i partecipanti all'investimento collettivo ed una sola relazione tecnica esplicativa di tutto il progetto.

• **Requisiti soggettivi: "Agricoltore attivo"**

I soggetti beneficiari che possono partecipare al bando pubblico della sottomisura 4.1 sono gli "*agricoltori attivi*" come definiti dalla regolamentazione comunitaria e dalle relative disposizioni attuative nazionali (art. 4 bando pubblico). Per la verifica del requisito dell'agricoltore attivo si fa riferimento alle informazioni, certificate e validate, riportate *nel fascicolo unico aziendale*.

- **Criteri di selezione – Criteri 4.1.1.L e priorità relativa ai comparti**

Per quanto riguarda il criterio di selezione 4.1.1.L "Progetti che, nell'ambito dei vari comparti produttivi, rispondono a priorità di intervento specifiche in coerenza con le indicazioni riportate dell'analisi SWOT", si fa presente che il punteggio attribuibile a tale criterio, è compatibile e cumulabile, con il punteggio relativo al comparto produttivo ovvero ai criteri 4.1.1.F, 4.1.1.G, 4.1.1.H e 4.1.1.I. Per l'attribuzione del punteggio del criterio 4.1.1.L si fa riferimento alla tabella "Priorità di intervento per i comparti produttivi" riportata nel bando pubblico. Il punteggio viene attribuito se l'investimento proposto è coerente con le indicazioni strategiche e programmatiche riportate per ciascun comparto indicato nella tabella.

- **Criteri di selezione –Criterio 4.1.1.D "Catalogo delle innovazioni"**

Per l'attribuzione e la verifica del punteggio relativo al criterio di selezione concernente l'innovazione (4.1.1.D) si fa riferimento al "catalogo delle innovazioni" predisposto sulla base delle innovazioni verificate e validate nell'ambito attuativo della Misura 124 del PSR 2007/2013 del Lazio nonché di eventuali altri elenchi degli investimenti innovativi pubblicati da altre Regioni. In questa fase attuativa della misura non possono prendersi a riferimento iniziative realizzate con la misura 16.2 del PSR 2014/2020 in quanto non ancora attivata.

- **Criteri di selezione – Criterio 4.1.1.R "zone montane"**

Il criterio di selezione 4.1.1. R si riferisce esclusivamente alle "zone montane" come individuate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3. par. 3 e non ricomprende pertanto l'elenco delle "zone svantaggiate" come individuate ai sensi della stessa direttiva 75/268/CEE, art. 3, par. 4 e 5. L'elenco dei comuni, totalmente o parzialmente delimitati, classificati come "zone montane" è riportato nel documento di programmazione dello sviluppo rurale (PSR) in corrispondenza della scheda della misura 13.1 (pagg. 759 e seguenti), disponibile sul sito internet regionale al seguente indirizzo www.lazioeuropa.it

- **Produzioni Lorde Standard (PLS)**

Per le PLS si richiamano e sono di applicazione le disposizioni ed i chiarimenti già forniti con la circolare n. 34939 del 24/1/2017 relativa alla sottomisura 6.1, che di seguito sono riportate. Anche nella misura 4.1. il valore delle PLS è l'indicatore utilizzato per la verifica della condizione di ammissibilità inerente la "dimensione minima aziendale" per l'accesso alla misura. Per tale requisito si fa riferimento al valore delle PLS al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per il calcolo delle PLS relative alle superfici aziendali si tiene conto della consistenza territoriale risultante, a qualsiasi titolo, sul fascicolo unico aziendale del soggetto richiedente. Rimane fermo che per il computo dei redditi relativi a ciascuna coltivazione si prende a riferimento la coltura principale prevista nel piano colturale aziendale relativo all'annata agraria di riferimento, consultabile e verificabile sul fascicolo unico aziendale. Ne consegue che per talune colture, in funzione del momento in cui viene redatto il piano di sviluppo aziendale, le stesse possano non essere presenti in campo. Per quanto concerne le aziende con ordinamento misto e con presenza di bestiame aziendale le PLS potranno essere computate, sia prendendo a riferimento il numero dei capi di bestiame allevati e presenti in azienda, sia gli ettari relativi alle altre superfici agricole (colture arboree, seminativi, ecc.) non destinate all'alimentazione del bestiame. Le

modalità di calcolo ed i criteri di imputazione delle PLS dovranno essere esplicitati e chiariti nella relazione tecnica.

Per quanto concerne le *superfici forestali* le stesse non possono contribuire al computo delle PLS aziendali come, tra l'altro, espressamente specificato nelle tabelle predisposte dal CRA- INEA.

- ***Spese non ammissibili***

Nel caso di investimenti che in funzione delle loro peculiari caratteristiche ricomprendono tipologie di spese non ammissibili, in quanto non scorporabili o la cui mancata realizzazione limita la funzionalità dell'intervento ammissibile, quali ad esempio impianti di irrigazione in arboreti o in serre od anche nel caso di serre con coperture in plastica, l'investimento programmato dovrà essere descritto nella relazione tecnica e, se finanziato, realizzato nel suo complesso e comunque in modo funzionale. Rimane fermo che il contributo pubblico viene concesso limitatamente agli interventi ed alle spese ritenute ammissibili, per i quali dovrà essere dimostrato il rispetto ed il soddisfacimento di tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità e per le quali si dovrà procedere, dopo la loro realizzazione, alla relativa dimostrazione delle spese sostenute.

- ***Spese ammissibili –Investimenti immateriali***

Si pone in evidenza che, a differenza delle precedenti programmazioni comunitarie, gli investimenti immateriali (lettera d dell'articolo 45(2) del Reg. UE 1305/2013) sono scorporati dalle spese generali (lettera c dell'articolo 45(2) del Reg. UE 1305/2013) e, pertanto, tra loro compatibili e cumulabili, fermo restando il rispetto delle limitazioni e delle condizioni previste dalla stessa regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni attuative della misura. A riguardo si richiama il vincolo di cui all'articolo 5 del bando pubblico, al quale si rinvia, che prevede un massimale di cumulo pari al 20%, delle spese generali e degli investimenti immateriali.

- ***Spese ammissibili e congruità delle spese***

Nel caso in cui sia previsto il ricorso ai tre preventivi per la dimostrazione della congruità delle spese non è obbligatorio che gli stessi siano acquisiti tramite posta certificata PEC. Rimangono ferme tutte le disposizioni emanate in materia con la DGR 147/2016 e le relative disposizioni attuative di cui alla determinazione n. G03831 del 15/04/2016, comunque riprese ed esplicitate nell'articolo 5 del bando pubblico della misura.

Nel caso in cui la congruità delle spese tecniche e generali è attestata con un parere rilasciato da un comitato di valutazione di un ordine o collegio professionale, lo stesso dovrà essere rispondente ai principi ed ai criteri previsti per la dimostrazione della ragionevolezza delle spese.

✓ MISURA 4.2

• **Ambito territoriale di intervento**

Come stabilito all'articolo 3 del bando pubblico della sottomisura 4.2 gli investimenti dovranno essere *in ogni caso* ubicati sul territorio regionale. Per le valutazioni relative ai requisiti ed alle condizioni di ammissibilità o comunque per tutte le verifiche correlate alla concessione del contributo verrà presa in conto l'*unità produttiva* presso la quale verrà realizzato l'investimento proposto. Detta unità produttiva, da individuare in funzione delle caratteristiche e dell'organizzazione dell'azienda proponente, dovrà essere individuata e descritta nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno.

• **Spese ammissibili: acquisto di veicoli specializzati**

Si specifica che, come stabilito all'articolo 7 del bando pubblico, sono ammissibili a contributo *“i mezzi specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci connesse all'attività dell'impresa”*, mentre non è riconosciuto l'“acquisto di motrici di trasporto” (art 5 bando pubblico).

• **Contratti di conferimento**

Per la predisposizione e la sottoscrizione dei contratti di conferimento tra i fornitori ed il beneficiario della sottomisura non è stato previsto, a differenza del precedente periodo di programmazione, un modello fac-simile. Possono essere presi a riferimento, a riguardo, i modelli già in uso e facilmente reperibili, comunemente utilizzati per i contratti rispondenti ai requisiti previsti nell'ambito applicativo del DM 19 ottobre 2012 n. 199 attuativo dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il bando pubblico, all'articolo 8, prevede la possibilità di procedere in modo alternativo alla presentazione dei contratti di conferimento qualora ricorrano talune particolari condizioni. Nel caso in cui, *“particolari situazioni strutturali della filiera”*, come definite nello stesso bando pubblico, *“rendono oggettivamente impossibile la stipula di contratti di fornitura con i produttori di base”*, è consentita, oltre a quanto già stabilito, la stipula di contratti di conferimento/acquisto con intermediari, purché sia tracciabile la ricaduta sui singoli produttori di base. Il ricorrere di tali *particolari situazioni strutturali della filiera* dovrà essere adeguatamente descritta e motivata nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno.

• **Criterio di selezione- Criterio 4.2.1.N e priorità relative ai comparti;**

In analogia a quanto già specificato per la sottomisura 4.1 il punteggio relativo al criterio di selezione 4.2.1.M concernente il *comparto produttivo* di riferimento è compatibile e cumulabile con il punteggio relativo al criterio di selezione 4.2.1.N concernente le strategie di intervento definite per ciascun comparto produttivo.





• **Imprese di nuova costituzione**

Il bando pubblico della sottomisura 4.2. non stabilisce, a differenza della sottomisura 4.1, un requisito di ingresso concernente la *“dimensione minima aziendale”*. Pertanto, in analogia a quanto già previsto nelle precedenti programmazioni comunitarie, possono aderire al regime di aiuto attivato con la presente sottomisura 4.2, anche aziende di *“nuova costituzione”*. Rimane fermo che le stesse dovranno soddisfare le condizioni di ammissibilità stabilite all’articolo 7 del bando pubblico e, tra queste, *“dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell’impresa”* attraverso la presentazione di un piano di sviluppo aziendale, nonché *“dimostrare che l’investimento proposto determini una ricaduta positiva per i produttori agricoli nella filiera agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica nel settore primario”*, da dimostrare con la presentazione dei conferimenti/acquisti della materia prima con i produttori di base.

• **Spese ammissibili – efficientamento energetico e audit energetico**

L’ *“Audit energetico”*, come stabilito all’articolo 5 del bando pubblico della tipologia di operazione 4.2.2, è propedeutico alla presentazione delle domande e può essere incluso tra i costi ammissibili nel caso in cui non costituisca un obbligo per l’impresa. Quando ammissibile l’audit energetico va ricompreso nell’ambito delle spese generali.

Il bando pubblico della sottomisura 4.2.2, all’articolo 5 relativo alle tipologie di intervento delle spese ammissibili, individua, tra l’altro, la *“acquisizione e installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione dei prodotti e/o erogazione di servizi”*. Ne consegue, pertanto, che l’installazione di impianti ed attrezzature che producono energia da fonti rinnovabili, funzionali al contenimento dei consumi energetici dell’azienda (es.: fotovoltaico, ecc..), possono essere ritenuti ammissibili al finanziamento.

Va inoltre specificato che per le tipologie di operazione in ambito energetico, l’energia termica e/o elettrica prodotta dagli impianti deve essere finalizzata all’autoconsumo così come previsto dalla normativa comunitaria di riferimento ed in analogia con le omologhe misure a favore delle imprese. La potenza massima degli impianti, pertanto, deve essere commisurata al punto di picco relativo al fabbisogno aziendale annuo. Per la determinazione del fabbisogno annuo si tiene conto degli ultimi 2 anni.

Il responsabile della PO
Paolo Pandolfi

Il responsabile dell’A AP
Renato Andreotti

Il Dirigente dell’Area
Roberto Aleandri

A.di G. PSR Lazio 2014/2020
Roberto Ottaviani